



Provincia di Sondrio



Città
metropolitana
di Milano

Schema di accordo di collaborazione per interconnessione alla rete metropolitana in fibra ottica.

Tra

la Città Metropolitana di Milano con sede legale in Milano (MI) – Via Vivaio n. 1, CAP 20122, C.F./PIVA 08911820960, di seguito denominata **Città Metropolitana**, rappresentata dal Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, nella sua qualità di Segretario e Direttore generale,

e

la Provincia di Sondrio con sede legale in Sondrio (SO) – Corso XXV Aprile, 22, CAP 23100 di seguito denominata **Provincia di Sondrio**, in persona della Dott.ssa Sabrina Giudici, nella sua qualità di Dirigente del settore Affari Generali e Risorse Finanziarie

- congiuntamente le **“PARTI”**

PREMESSO CHE

- l'art.1 comma 44, lettera f) della Legge 56/2014 attribuisce alle città metropolitane la funzione di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano.
- **La Città Metropolitana di Milano** dispone di una rete infrastrutturale a larga banda, realizzata a partire dal 2005 dalla ex Provincia di Milano ed idonea a supportare la mole di trasmissioni digitali che le nuove esigenze dei processi di e-government richiedono. Attualmente è stata realizzata una dorsale di 6.000 km di rete in fibra ottica, posata all'interno di condotte del sottosuolo e collettori fognari grazie all'utilizzo di due brevetti realizzati allo scopo. Dal 2016 l'infrastruttura di Città metropolitana si è arricchita con la posa di tralicci per la fornitura della connettività anche in modalità mobile (5G).
- L'obiettivo strategico della Città Metropolitana attraverso il progetto **“Campus metropolitano Smart”** è di estendere la rete infrastrutturale alla connessione di tutte le PA del territorio metropolitano, comuni, aziende partecipate, consorzi, forze di polizia, istituti ospedalieri ecc. al fine di veicolare e far condividere a tutti gli attori della “rete” applicazioni innovative, che facilitino il raggiungimento di intese istituzionali nonché l'aggregazione di conoscenze scientifiche e tecniche, nell'ottica della realizzazione di un sistema innovativo unitario ed integrato in grado di sostenere il decollo di nuovi servizi rivolto anche ai cittadini ed alle imprese in un'ottica di open governance.



RILEVATO CHE

- la Provincia di Sondrio ha manifestato l'interesse a connettere alla rete metropolitana a larga banda in fibra ottica la propria sede sita in Sondrio (SO) – Via Vittorio Veneto, 28, CAP 23100.
- si ritiene pertanto opportuno attivare tra la Città Metropolitana di Milano e la Provincia di Sondrio, un rapporto di collaborazione finalizzato anche allo sviluppo di attività di collaborazioni;

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO

Art. 1

1. Di stipulare un accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 al fine di formalizzare la volontà di lavorare in partnership per la realizzazione degli obiettivi strategici individuati dalle parti sottoscrittrici del presente accordo, come di seguito indicato:
 - favorire la condivisione delle conoscenze e delle competenze per lo svolgimento di programmi di interesse comune sulla base delle relative specificità e complementarità;
 - favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative;
 - supportarsi e collaborare nello sviluppo di processi legati alla digitalizzazione e alla dematerializzazione;
 - diffondere attraverso i propri canali comunicativi, le iniziative proposte e condivise.

Art. 2

1. Città Metropolitana si impegna a rilasciare alla Provincia di Sondrio n. 4 indirizzi IP Pubblici per soli fini istituzionali e a collegare alla rete metropolitana a larga banda in fibra ottica con capacità di banda a 10 GBps le seguenti sedi:
 - Sede sita in Sondrio (SO) – Via Vittorio Veneto, 28 – NOC Provincia di Sondrio
 - riconoscere alla Provincia di Sondrio il diritto d'uso esclusivo della fibra ottica ai soli fini istituzionali per il periodo di validità dell'accordo. È escluso l'utilizzo a fini commerciali ed a titolo oneroso da parte della Provincia di Sondrio.
 - assicurare, per tutta la durata dell'accordo operativo, il **servizio di manutenzione preventiva e periodica** delle tratte di fibra ottica. Per manutenzione preventiva e periodica si intende l'insieme di quelle attività che hanno lo scopo di mantenere in perfetta efficienza l'infrastruttura di rete di propria competenza. Tutte le attività di Manutenzione Preventiva saranno da intendersi a carico e spese della Città Metropolitana di Milano con riferimento alle tratte di propria competenza e verranno svolte, periodicamente, ogni quattro mesi.
 - assicurare, per tutta la durata dell'accordo operativo, il **servizio di manutenzione straordinaria** per il ripristino della funzionalità delle fibre ottiche a seguito di interruzione accidentale del circuito. Per manutenzione straordinaria si intende l'insieme di quelle attività che hanno lo scopo di ripristinare la perfetta efficienza dell'infrastruttura



di rete di propria competenza. Tutte le attività di Manutenzione Straordinaria sono da intendersi a carico e spese di Città Metropolitana di Milano.

Art. 3

1. Il personale della Provincia di Sondrio, di concerto con il NOC di Città metropolitana di Milano, rileverà il malfunzionamento sull'infrastruttura di rete e darà seguito alla società della manutenzione, che provvederà a verificare l'origine del guasto e della tratta interessata.
2. La Città Metropolitana di Milano o suo incaricato effettuerà un sopralluogo allo scopo di accertare le cause e la gravità del guasto e deciderà le modalità di intervento di ripristino delle funzionalità.
3. Nel corso degli interventi di manutenzione straordinaria verranno eseguite le seguenti attività:
 - riconoscimento e localizzazione del guasto;
 - eliminazione degli inconvenienti che hanno determinato la richiesta di intervento;
 - controllo e ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
 - fornitura ed installazione delle parti di ricambio;
 - misurazione delle prestazioni delle fibre ottiche ripristinate;
 - ogni altro intervento necessario ad assicurare la funzionalità della rete.

Art. 4

1. Città Metropolitana si impegna ad intervenire sulle tratte di propria competenza, a seguito di segnalazione dell'ente sottoscrittore, per risolvere eventuali anomalie di funzionamento con le seguenti modalità e tempistiche, senza onere a carico dell'ente sottoscrittore:
 - nell'80% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 8 ore dalla segnalazione;
 - nel 20% dei casi, rilevati su base annua, risoluzione del malfunzionamento entro 24 ore dalla segnalazione.
2. Il tempo di ripristino è il tempo intercorrente tra l'istante t1 (notifica da parte della Provincia di Sondrio alla Città Metropolitana di Milano dell'avvenuto guasto) e l'istante t2 (chiusura dei lavori).

L'intervento di ripristino è garantito nei giorni feriali e festivi nell'arco delle 24 ore.

- Per guasto bloccante si intende che la fibra ottica è interrotta o l'apparato è guasto e quindi nessuna azione alternativa è possibile.
- Per guasto non bloccante si intende che le prestazioni della fibra ottica sono degenerate o l'apparato è malfunzionante, ma i dati transitano ugualmente.

Art. 5

1. la Provincia di Sondrio si impegna a:
 - garantire a Città Metropolitana di Milano ed ai suoi aventi causa, anche per il tramite di suoi incaricati, l'accesso alle proprie strutture ed infrastrutture interessate dalla eventuale posa del mezzo fisico trasmissivo per la manutenzione ordinaria e straordinaria del medesimo.
 - garantire altresì agli incaricati di Città Metropolitana di Milano e dei suoi aventi causa, l'accesso alle medesime strutture e/o infrastrutture per effettuare visite ispettive
 - a versare il contributo annuale pari a **euro 8.000,00**, a titolo di compartecipazione alle spese di manutenzione dell'infrastruttura in fibra ottica utilizzata per il collegamento



ottico con le sedi della Provincia di Sondrio indicate nell'accordo. L'impegno di versamento del contributo annuale, decorre a far data dal giorno del verbale di collaudo del collegamento alla infrastruttura in fibra ottica metropolitana, sottoscritto in contraddittorio tra le parti, dopo 6 mesi di verifiche e utilizzo della connessione a partire dalla data di attivazione.

Art. 6

1. Il presente accordo ha validità di **quattro anni (4)** a partire dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo espresso.
2. Sei mesi prima della scadenza del presente accordo, le Parti verificheranno le condizioni per il suo rinnovo. Il rinnovo sarà oggetto di un nuovo accordo espresso tra le parti, da concludersi per iscritto.

Art. 7

1. Nel caso si manifestassero impedimenti di forza maggiore e/o entrassero in vigore norme di legge incompatibili con le previsioni del presente accordo, le parti si impegnano sin d'ora a revisionare le clausole ed a ricercare nuove soluzioni tecnico-giuridiche, comunque idonee a perseguire la finalità di cui all'art. 1 ed a contemperare i loro interessi.

Art. 8

1. Il presente atto:
 - è soggetto a registrazione in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n.131/1986; le eventuali spese saranno a carico della parte richiedente;
 - è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 dell'allegato B della Tariffa, DPR 642/1972.

Art. 9

1. Per ogni controversia attinente l'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

Il presente accordo viene concluso in forma di scrittura privata e sottoscritto dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990.

Milano, XXXX

Città Metropolitana di Milano
Il Segretario Direttore Generale
XXXX

Provincia di Sondrio
XXXXXX